

**ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**  
**RICORSO STRAORDINARIO**

Del dott. **RUVOLO NINO DARIO**, nato in data 20.03.1982 a Palermo e ivi residente in via Ariosto Ludovico n. 13, C.F.: RVLNDR82C20G273U, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F.: RBN GLM 58P02A089G, PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it), fax n. 091804219) e Giuseppe Impiduglia (C.F.MPDGPP81T10A089A; PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it), fax: 0918040204), con domicilio digitale: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it);

**CONTRO**

- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- Di **Leonardi Gabriele** nato ad Agrigento il 14.05.1994 c.f.LNRGRL94E14A089U;
- Di **Mogavero Rosanna** nata a Petralia Sottana il 28.09.1976 c.f. MGVRNN76P68G511Z;
- Di **Broccia Mariagrazia** nata ad Agrigento il 14.02.1991 c.f. BRCMRG91B54A089C.

**PER L'ANNULLAMENTO**

- Del D.D.G. n. 230 del 31.01.2024, con il quale l'Assessorato resistente ha disposto “*la ricollocazione in graduatoria del Sig. Ruvolo Nino Dario tra i candidati Leonardi Gabriele, n. 669, e Aleo Giacoma, n. 670, sulla base del punteggio pari a 25,40 in luogo di 30,65*” e ha, altresì, disposto, la “*revoca dell'assegnazione della sede Servizio CPI di Agrigento – U.O. Di Sciacca, Ribera e Menfi al Sig. Ruvolo Nino Dario*” (doc. 1);
- per quanto possa occorre, della nota prot. n. 107047 del 15.12.2023 con la quale l'Amministrazione resistente ha archiviato il procedimento di esclusione del ricorrente ma ha, contestualmente, comunicato che avrebbe proceduto “*alla ricollocazione del candidato nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3247 del 25/07/2023,*

*decurtando il punteggio attribuito a tutti i titoli di servizio dichiarati nella istanza di partecipazione, stante l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal candidato a comprovare i suddetti titoli”(doc. 2);*

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 97004 del 17.11.2023, con la quale è stato comunicato al dott. Ruvolo l'avvio del procedimento amministrativo di esclusione dello stesso dal concorso *de quo* (doc. 3).
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

### **FATTO**

Con DDG n. 5040 del 23.12.2021, l'Amministrazione odierna resistente ha approvato il “*Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*”(doc. 4).

Si tratta di una procedura concorsuale volta alla selezione di 176 soggetti con il profilo di “*Istruttore amministrativo contabile*” e di altri 311 soggetti con la qualifica di “*Istruttore - Operatore mercato del lavoro*”.

Essendo in possesso del titolo di studio e dei requisiti di ammissione previsti dal Bando, l'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla detta procedura concorsuale relativamente al profilo di “*Istruttore - Operatore mercato del lavoro*” (doc. 5).

L'odierno ricorrente, nel compilare la domanda di partecipazione, ha omesso di indicare il possesso della Laurea triennale in “*Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d'aiuto*” conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo (doc 18) e della Laurea magistrale in “*Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo*” conseguita presso l'Università degli Studi di Torino (doc 19), dichiarando – tuttavia – l'abilitazione professionale (che, tuttavia, presuppone il possesso di tale laurea).

Con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Assessorato resistente ha approvato la graduatoria di merito del suddetto concorso (doc. 6).

Cionondimeno, con D.D.G. n. 38692 del 26.04.2023, l'Assessorato resistente ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della graduatoria approvata con D.D.G. n. 5109/23, provvedendo (successivamente) ad annullarla con D.D.G. n. 3192 del 21.07.2023 (doc. 7).

A seguito della riconvocazione della Commissione esaminatrice - con D.D.G. n. 3248 del 25.07.2023 - l'Amministrazione resistente ha approvato la riformulata graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia – Profilo CPI-OML, sulla base dei *“verbali del 05/07/2023 e dell'11/7/2023 con cui la Commissione esaminatrice ha rielaborato la graduatoria di merito a seguito della riformulazione del punteggio attribuito ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale e specialistica e a seguito della rettifica del punteggio per titoli di servizio attribuito ad alcuni candidati”* (doc. 8).

Nella nuova graduatoria il dott. Ruvolo è stato collocato in posizione n. 100 con un punteggio pari a punti 30,65 e, conseguentemente, è stato inserito nell'elenco dei candidati dichiarati vincitori della selezione *de qua*.

Successivamente - così come prescritto dal bando - l'Amministrazione ha avviato i controlli in merito alla veridicità dei titoli dichiarati dai concorrenti risultati vincitori.

In particolare - con nota prot. 68740 del 01.08.2023 - la P.A. ha chiesto al dott. Ruvolo, in qualità di vincitore, la produzione della documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati (doc. 9).

Il dott. Ruvolo, pertanto, ha trasmesso la documentazione richiesta con PEC del 31.08.2023 (doc. 10), e con PEC del 01.09.2023 (doc. 11).

Successivamente la P.A. – con nota prot. 90334 del 26.10.2023 (doc. 12) – ha chiesto al dott. Ruvolo la produzione della certificazione UNILAV.

Pertanto, il ricorrente – con pec del 27/10/2023 (doc. 13) – ha prodotto la suddetta certificazione.

Frattanto, si è anche svolta la fase di scelta delle sedi da parte dei candidati vincitori (fase avviata con avviso del 27.10.2023). In esito a tale fase, l'amministrazione resistente ha comunicato l'assegnazione definitiva delle sedi ai candidati vincitori, tra cui il dott. Ruvolo, che veniva assegnato al *“C.P.I. di AG – U.O. di Sciacca, Ribera e Menfi”* (doc. 14).

Tuttavia, in data 17.11.2023, l'Amministrazione resistente, con nota prot. n. 97004 del 17.11.2023, ha comunicato al dott. Ruvolo l'avvio del procedimento amministrativo di esclusione dello stesso dal concorso *de quo* (doc. 3).

La P.A. ha motivato l'avvio del suddetto procedimento in ragione degli esiti dei controlli (prodromici all'immissione in servizio) relativi alla documentazione prodotta dal dott. Ruvolo.

In particolare, l'Assessorato resistente ha affermato che la suddetta documentazione - prodotta al fine di comprovare i servizi dichiarati nella domanda di partecipazione - sarebbe “*ambigua e incompleta. In particolare, in alcuni casi le date presenti nella documentazione prodotta (segnatamente nella certificazione UNILAV – NDR) non*” coinciderebbe “*con le date dei servizi dichiarati nella domanda di partecipazione e, in altri casi*”, sarebbe “*del tutto assente la documentazione comprovante i periodi dichiarati*”.

Con la suddetta comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente è stato informato della possibilità di presentare memorie.

Pertanto - con apposito atto - il dott. Ruvolo ha chiesto alla P.A. di “*disporre l'archiviazione del procedimento finalizzata all'adozione del provvedimento di esclusione del dott. Ruvolo dal concorso de quo o, in estremo subordine, a rideterminare il punteggio allo stesso assegnato*” (doc. 15).

Con il suddetto atto, l'odierno ricorrente ha evidenziato che lo stesso – nella propria domanda di partecipazione – non ha affatto reso dichiarazioni mendaci, rendicontando correttamente lo svolgimento di attività che avrebbero meritato l'attribuzione del relativo punteggio, così come previsto dal bando di concorso. In particolare, il dott. Ruvolo ha chiarito come “*la circostanza che taluni dei servizi dichiarati dal dott. Ruvolo non risultino dalla certificazione UNILAV è assolutamente fisiologica, giacchè in tale certificazione sono indicate solo le attività prestate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato e non quelli relativi a incarichi libero professionali (resi dall'odierno istante dal 2005 al 2022). Del resto, per comprovare tali incarichi, il dottor Ruvolo ha presentato copiosa documentazione (oltre 700 pagine) relativa ai contratti stipulati e alle fatture emesse*”.

A seguito di tale atto, l'Amministrazione resistente – con nota prot. 107047 del 15.12.2023(doc. 2) - ha archiviato il procedimento di esclusione dell'odierno ricorrente ma ha, contestualmente, comunicato che avrebbe proceduto “*alla ricollocazione del candidato nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3247 del 25/07/2023, decurtando il punteggio attribuito a tutti i titoli di servizio dichiarati nella istanza di*

*partecipazione, stante l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal candidato a comprovare i suddetti titoli”.*

Con successivo D.D.G. n. 230 del 31.01.2024 (doc 1), la P.A.: A) ha provveduto alla decurtazione del punteggio assegnato al ricorrente, sottraendo allo stesso punti 5,25 (relativi alle attività professionali asseritamente non correttamente documentate) e attribuendo con riferimento ai titoli professionali solo 0,75 punti per l’abilitazione professionale posseduta; B) ha disposto “*la ricollocazione in graduatoria del Sig. Ruvolo Nino Dario tra i candidati Leonardi Gabriele, n. 669, e Aleo Giacoma, n. 670, sulla base del punteggio pari a 25,40 in luogo di 30,65*”; C) ha disposto la “*revoca dell’assegnazione della sede Servizio CPI di Agrigento – U.O. Di Sciacca, Ribera e Menfi al Sig. Ruvolo Nino Dario*”.

Ebbene, i provvedimenti con i quali la P.A. ha rideterminato il punteggio del dott. Ruvolo (assegnando allo stesso punti 25,40) e lo ha ricollocato nella posizione 699 bis (“*tra i candidati Leonardi Gabriele, n. 669, e Aleo Giacoma, n. 670*”) sono palesemente illegittimi

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

### **MOTIVI**

#### **I) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLA L.R. 7/2019 E DELL’ART 10 DELLA LEGGE 241/90.**

#### **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Come chiarito in punto di fatto, l’Amministrazione resistente, con nota prot. n. 97004 del 17.11.2023, ha comunicato al dott. Ruvolo l’avvio del procedimento amministrativo di esclusione dello stesso dal concorso *de quo* (doc. 3).

Con la medesima nota, la P.A. ha invitato il dott. Ruvolo a presentare memorie procedurali ai sensi dell’art. 12 della L.R. 7/19.

La P.A. ha motivato l’avvio del suddetto procedimento in ragione degli esiti dei controlli prodromici all’immissione in servizio e dai quali sarebbe emersa l’inidoneità della documentazione prodotta dal dott. Ruvolo a comprovare il possesso dei titoli dichiarati.

Con apposito atto (doc. 15) il dott. Ruvolo ha chiesto alla P.A. di “*disporre l’archiviazione del procedimento finalizzata all’adozione del provvedimento di*

*esclusione del dott. Ruvolo dal concorso de quo o, in estremo subordine, a rideterminare il punteggio allo stesso assegnato”.*

Con il medesimo atto, l’odierno ricorrente: A) ha evidenziato come lo stesso – nella propria domanda di partecipazione – ha correttamente rendicontato lo svolgimento di attività che avrebbero meritato l’attribuzione del relativo punteggio; B) ha, altresì, chiarito come “*la circostanza che taluni dei servizi dichiarati dal dott. Ruvolo non risultino dalla certificazione UNILAV è assolutamente fisiologica, giacchè in tale certificazione sono indicate solo le attività prestate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato e non quelli relativi a incarichi libero professionali (resi dall’odierno instante dal 2005 al 2022). Del resto, per comprovare tali incarichi, il dotto Ruvolo ha presentato copiosa documentazione (oltre 700 pagine) relativa ai contratti stipulati e alle fatture emesse*”.

A seguito di tale atto, l’Amministrazione resistente – con nota prot. 107047 del 15.12.2023 (doc. 2) - ha archiviato il procedimento di esclusione ma ha, contestualmente, comunicato che avrebbe proceduto “*alla ricollocazione del candidato nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3247 del 25/07/2023, decurtando il punteggio attribuito a tutti i titoli di servizio dichiarati nella istanza di partecipazione, stante l’assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal candidato a comprovare i suddetti titoli*”.

Con successivo D.D.G. n. 230 del 31.01.2024: A) ha provveduto alla decurtazione del punteggio assegnato al ricorrente – sottraendo alle stesse punti 5,25 (relativi a titoli di servizio asseritamente non correttamente documentati; B) ha disposto “*la ricollocazione in graduatoria del Sig. Ruvolo Nino...*”; C) ha disposto la “*revoca dell’assegnazione della sede Servizio CPI di Agrigento – U.O. Di Sciacca, Ribera e Menfi*”.

Ebbene, la P.A. ha adottato i provvedimenti con i quali ha rideterminato il punteggio del dott. Ruvolo e lo ha ricollocato nella posizione 699 bis senza prendere in alcuna considerazione il contenuto della suddetta memoria procedimentale.

In particolare, la P.A. non ha preso alcuna posizione sulle deduzioni ( contenute nella suddetta memoria procedimentale) relative al fatto che: 1) la documentazione (“*oltre 700 pagine*”) prodotta alla P.A. nel corso della fase di verifica - (e “*relativa ai contratti stipulati e alle fatture emesse*”) – era certamente idonea a comprovare i titoli posseduti; 2) fosse fisiologico che “*taluni dei servizi dichiarati dal dott. Ruvolo non risultino dalla*

*certificazione UNILAV .. giacchè in tale certificazione sono indicate solo le attività prestate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato e non quelli relativi a incarichi libero professionali (resi dall’odierno instante dal 2005 al 2022)”.*

Tale *modus operandi* si pone in contrasto con l’art. 12 della L.R. 7/201 e con l’art. articoli 10 della l. 241/90.

Ed infatti, - l’art. 12 della L.R. 7/201 - il cui contenuto è identico a quello dell’art. 10 della l. n. 241/90 - dispone che i soggetti coinvolti nel procedimento hanno diritto “*di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento*”.

Dunque, ai sensi delle suddette disposizioni, l’Amministrazione non è tenuta semplicemente ad interloquire con l’interessato ma è anche - e soprattutto – tenuta a valutare l’apporto dallo stesso fornito.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “*sulla scorta del dettato normativo che impone alla P.A. di valutare i documenti e le memorie presentate dal cittadino, l’Amministrazione è tenuta a darne conto nella motivazione del provvedimento finale; ne consegue che l’omessa valutazione degli apporti offerti dal privato in sede procedimentale produce l’illegittimità del provvedimento finale per difetto di motivazione*” (T.A.R. Napoli, Campania sez. III, 03/02/2020, n.482).

Si rileva, inoltre, come la “*legge n. 241 del 1990 esiga, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione* (Cons. St., sez. I, 25 marzo 2015, n.80 e sez. VI 2 maggio 2018 n. 2615)” (Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2018, n. 5557).

Donde l’illegittimità sotto tale profilo del provvedimento impugnato.

## **II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 3 DELLA L.R. 7/2019 E DELL’ART. 3 DELLA L.241/90.**

## **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

## **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Come accennato in punto di fatto, la P.A. - con i provvedimenti impugnati - ha disposto la rideterminazione del punteggio assegnato all'odierno ricorrente e la sua ricollocazione in graduatoria in ragione dell'asserita inidoneità della documentazione prodotta a comprovare il possesso dei titoli dichiarati.

In particolare:

A) Nella nota prot. n. 107047 del 15.12.2023 (con la quale è stato archiviato il procedimento volto all'esclusione ed è stata contestualmente disposta l'attivazione del procedimento di riderminazione del punteggio del dott. Ruvolo), si fa genericamente riferimento alla “*assoluta inidoneità della documentazione prodotta dal candidato a comprovare*” i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione (doc. 2).

B) Nelle premesse del D.D.G. n. 230 del 31.01.2024 (con il quale è stato rideterminato il punteggio assegnato al ricorrente e conseguentemente la sua posizione in graduatoria) si fa genericamente riferimento al fatto che la documentazione prodotta sarebbe “*ambigua e incompleta*” e si sostiene che in “*alcuni casi* (senza indicare quali – NDR) *le date presenti nella documentazione prodotta* (segnatamente nella certificazione UNILAV – NDR) *non*” coinciderebbero “*con le date dei servizi dichiarati nella domanda di partecipazione e, in altri casi* (senza indicare quali – NDR)”, sarebbe “*del tutto assente la documentazione comprovante i periodi dichiarati*”.

I suddetti provvedimenti (impugnati con il presente ricorso) risultano palesemente illegittimi per violazione dell'art. 3 della l. 241/90 giacchè, come detto, non contengono alcun elemento dal quale possa evincersi perché la documentazione prodotta (oltre 700 pagine di contratti e lettere di incarico) non sia idonea a comprovare il possesso dei titoli dichiarati.

Invero, ai sensi dell'art. 3 della l.t. 2/19 - il cui contenuto è identico a quello della L. 241/90 - “*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*”.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che “*la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e, ciò, allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato*” (T.A.R., Napoli, sez. III, 13/08/2021, n. 5500).

Ed ancora, la giurisprudenza ha chiarito che “*L'obbligo motivazionale contenuto nell'art. 3, l. n. 241/1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni esplicitamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale. Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l'iter logico seguito dall'Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell'esercizio del pubblico potere*” (Cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, 15/09/2020, n.3824 e tra le altre T.A.R. Napoli, sez. VII, 04/08/2020, n.3500).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacchè privi di adeguata motivazione.

### **III) SULL'ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTUTTORIA.**

Come accennato in punto di fatto, la P.A. - con i provvedimenti impugnati - ha disposto la rideterminazione del punteggio assegnato all'odierno ricorrente (e la sua ricollocazione in graduatoria) in ragione dell'asserita “*assoluta inidoneità*” della documentazione prodotta a comprovare il possesso dei titoli dichiarati (doc. 2).

Al riguardo, la P.A. ha sostenuto che la documentazione prodotta sarebbe “*ambigua e incompleta*” (doc. 1) giacchè in “*alcuni casi le date presenti nella documentazione prodotta (segnatamente nella certificazione UNILAV – NDR) non coinciderebbero con le date dei servizi dichiarati nella domanda di partecipazione e, in altri casi*”, sarebbe “*del tutto assente la documentazione comprovante i periodi dichiarati*”.

Tali assunti sono palesemente infondati giacchè la documentazione prodotta dal dott. Ruvolo è certamente idonea a comprovare il servizio dichiarato.

Al riguardo, si rileva che i servizi contestati dall'Amministrazione resistente riguardano attività rientranti nella voce prevista all'art. 7, co. 5, lett. a.2), ossia

*“esperienza professionale maturata a decorrere dal 01/01/2005 nei settori di attività nell’ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati”.*

La suddetta esperienza è stata rendicontata nella domanda di partecipazione, con l’indicazione delle uniche caratteristiche individuabili in quella sede:

- “Ente; Città; Periodo”.

Il dott. Ruvolo, inoltre, nella fase di verifica dei titoli, ha prodotto – a seguito della richiesta dall’Amministrazione resistente – tutti i documenti relativi ai servizi dichiarati. In particolare, con riferimento all’attività prestata quale libero professionista (psicologo del lavoro) lo stesso ha prodotto i contratti e le fatture comprovanti gli *“incarichi professionali”* espletati.

Inoltre, l’odierno istante ha presentato la *“scheda anagrafico - professionale SAP”* rilasciata dal CPI e recante la certificazione UNILAV, avendo cura di chiarire che *“la maggior parte dell’attività lavorativa svolta è di natura libero professionale con Partita Iva”*.

**In altri termini, la circostanza che taluni dei servizi dichiarati dal dott. Ruvolo non risultino dalla certificazione UNILAV è assolutamente fisiologica, giacchè in tale certificazione sono indicate solo le attività prestate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato e non quelli relativi a incarichi libero professionali (resi dall’odierno istante dal 2005 al 2022).**

Del resto, per comprovare tali incarichi, il dott. Ruvolo ha presentato copiosa documentazione (oltre 700 pagine) relativa ai contratti stipulati e alle fatture emesse.

**Tale documentazione – come chiarito nella relazione del dott. Francesco Piscione – è idonea a comprovare l’esercizio senza soluzione di continuità di attività professionale dal 2005 al 2022.**

Donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati laddove la P.A. ha rideterminato (in *“25,40 in luogo di 30,65”*) il punteggio assegnato al dott. Ruvolo, attribuendo con riferimento ai titoli professionali solo 0,75 punti (per l’abilitazione professionale) anziché i punti 6 cui lo stesso ha diritto in ragione dell’attività professionale espletata.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 7 DELLA L.R. 7/2019 E DELL’ART. 6, CO. 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA  
MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Senza in nulla recedere da quanto sopra esposto, si rileva che il punteggio (e conseguentemente il posizionamento in graduatoria) assegnato al dott. Ruvolo è erroneo, laddove allo stesso sono stati attribuiti, con riferimento ai titoli di studio, solo 0,5 punti per il Diploma di scuola media superiore mentre non sono stati attribuiti ; a) ulteriori 1,5 punti previsti dal bando “*per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM)*”; b) punti 1,00 previsti dal bando “*per ogni laurea*”.

L’attribuzione di tali ulteriori punti avrebbe certamente inciso sulla posizione in graduatoria del dott. Ruvolo (cui attualmente risultano assegnati punti n. 25,40) e gli avrebbe consentito di conseguire l’immissione in servizio per effetto di un punteggio totale di 27,90 punti (25,40 + 1 + 1,5). Al riguardo, si rileva che l’ultima candidata assunta a seguito dello scorrimento della graduatoria ha un punteggio pari a 26,50 (cfr. doc. 17).

Fatta tale premessa con riferimento alla c.d. prova di resistenza, giova rilevare che il ricorrente è in possesso di una Laurea triennale in “*Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d’aiuto*” conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo (doc. 18) e di una Laurea magistrale in “*Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo*” conseguita presso l’Università degli Studi di Torino (doc. 19).

Tuttavia, l’odierno ricorrente, nel compilare la domanda di partecipazione, ha omesso di indicare il possesso delle suddette lauree, dichiarando – tuttavia – l’abilitazione professionale.

È evidente, dunque, come la domanda di partecipazione del ricorrente recasse indicazioni contraddittorie, giacchè il dott. Ruvolo, da un lato, ha dichiarato il possesso di una abilitazione professionale e dall’altro non ha dichiarato nessuna laurea nonostante quest’ultima rappresentasse, ovviamente, il presupposto per conseguire l’abilitazione professionale.

Si tratta di una contraddizione certamente riconoscibile dall'Amministrazione resistente che, conseguentemente, avrebbe dovuto consentire al ricorrente la regolarizzazione della propria domanda, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Al riguardo, appare utile rilevare come l'art. 7 della l.r. 7/19 - avente il medesimo contenuto dell'art. 6 della l. 241/1990 - dispone che: "*l. Il responsabile del procedimento: a)...; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...*".

Le disposizioni in commento impongono al responsabile del procedimento di condurre l'istruttoria, consentendo all'interessato ogni eventuale integrazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all'Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all'interessato l'integrazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

Ebbene, com'è noto, il soccorso istruttorio di cui all'art. 7 della l.r. 7/19 e all'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990 trova applicazione anche nell'ambito di una procedura di tipo selettivo, come quella del caso di specie, e consente anche di integrare la documentazione carente tramite la successiva produzione (in sede procedimentale) di un documento esplicitamente richiesto dal bando, purché già esistente alla data di scadenza fissata dalla *lex specialis* per la presentazione delle domande (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II *quater*, 24 dicembre 2022, n. 17537).

A tal proposito va osservato che il soccorso istruttorio è un dovere e non una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Si tratta, infatti, di un istituto volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato e amministrazione pubblica, nel rispetto del generale principio di proporzionalità (con conseguente irragionevolezza dell'adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza) oltre che della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II *quater*, 24 dicembre 2022, n. 17537).

Si rileva, peraltro, come, attesa la peculiarità del caso di specie, il dovere dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio non potrebbe essere negato invocando il principio di autoresponsabilità, che impone a ciascun concorrente un onere di diligenza e correttezza.

Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “*il principio di auto-responsabilità del concorrente...che impone all'istante di operare una seria verifica della domanda e relativa documentazione, trova necessario equilibrio e temperamento nel principio del favor participationis, che informa le procedure concorsuali e che deve indurre a garantire il massimo accesso per i concorrenti. Tale ultimo principio verrebbe leso ove un mero refuso, ictu oculi rilevabile dal lettore potesse determinare l'esclusione da una procedura o un deterioramento della posizione del partecipante, ove sia evidente la reale volontà di chi abbia compilato la domanda...Il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. *In tale evenienza l'amministrazione può chiedere chiarimenti finalizzati ad appurare i dati, il che risponde anche a un più generale sostanzialistico, in linea con la premessa per cui il concorso mira a individuare i meritevoli*” (CGA n. 95/2023 del 23.01.23).

Ed ancora, la giurisprudenza ha rilevato che “*specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione*” (T.A.R. Lazio, sez. II, 3 novembre 2022, n. 14352).

Ed inoltre, è stato evidenziato che “*L'errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell'atto,*” (Consiglio di Stato, Sez. III 13.12.2021 n. 10931).

Ed infine, in una fattispecie similare a quella per cui oggi è controversia, è stato insegnato che “*in presenza di un mero errore materiale nella compilazione della*

*domanda, chiaramente e nitidamente evincibile”, sussiste “la necessità di consentire il soccorso istruttorio per verificare i dati anche in applicazione del principio sostanzialistico che informa le procedure concorsuali, dirette alla individuazione dei soggetti più meritevoli. L’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la possibilità di emendare l’errore materiale, in quanto esso era palese in base alle altre indicazioni contenute nella domanda, essendo pacifco che la dichiarazione del possesso del diploma di laurea recava, quale evidente premessa, il conseguimento del diploma di scuola superiore, risultando canone di logica che il titolo superiore assorbe quello inferiore e che essa, essendo laureata, doveva essere necessariamente in possesso del titolo di studio di scuola superiore”* (Consiglio di Stato, sez. I, Adunanza di Sezione del 7.09.2022 n. 1458)

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati laddove la P.A - a causa della mancata attivazione del soccorso istruttorio - non ha valutato al ricorrente le lauree possedute, omettendo di assegnare allo stesso ulteriori punti 2,5.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

In ragione di quanto precede

#### **VOGLIA CODESTO ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE**

#### **SICILIANA**

- Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati laddove: A) l'Assessorato resistente ha disposto “*la ricollocazione in graduatoria del*

*Sig. Ruvolo Nino Dario tra i candidati Leonardi Gabriele, n. 669, e Aleo Giacoma, n. 670, sulla base del punteggio pari a 25,40 in luogo di 30,65”* (assegnando con riferimento ai titoli professionali solo 0,75 punti anziché i punti 6 cui lo stesso ha diritto) e ha, altresì, disposto, la “*revoca dell'assegnazione della sede Servizio CPI di Agrigento – U.O. Di Sciacca, Ribera e Menfi al Sig. Ruvolo Nino Dario*”; B) la P.A. - a causa della mancata attivazione del soccorso istruttorio - ha assegnato al dott. Ruvolo, con riferimento ai titoli di studio, solo 0,5 punti (per il Diploma di scuola media superiore), omettendo di valutare al ricorrente la laurea posseduta e conseguentemente omettendo di assegnare allo stesso ulteriori punti 1,00 per la laurea triennale in “*Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d'aiuto*” e punti 1,5 per la laurea magistrale in “*Gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo*”.

Ai fini fiscali, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto in misura dimezzata, giacchè il giudizio verde in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese.

Li

*Avv. Girolamo Rubino*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*